



*FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*  
**Regione Abruzzo**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE, FORESTALE CACCIA E PESCA  
EMIGRAZIONE**

*Ufficio Agroambiente*

**MISURA 214 azione 2**  
**“agricoltura biologica”**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1.	FINALITA' E OBIETTIVI-----	2
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA-----	2
3.	CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA-----	2
4.	COSA VIENE FINANZIATO-----	3
5.	DEFINIZIONI-----	3
6.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO-----	4
7.	IMPEGNI-----	5
8.	DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI-----	6
9.	CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI-----	6
10.	CLAUSOLA DI REVISIONE-----	6
11.	CAMBIO BENEFICIARIO-----	7
12.	AREA DI INTERVENTO-----	7
13.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI-----	7
14.	ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE-----	7
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE-----	8
16.	QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE-----	8
17.	A CHI PRESENTARE LE DOMANDE-----	9
18.	INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA-----	9
19.	ERRORI SANABILI O PALESI-----	9
20.	DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO-----	10
21.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO-----	10
22.	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO-----	11
23.	RISORSE DISPONIBILI-----	12
24.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-----	12
26.	DISPOSIZIONI FINALI-----	12

## 1) FINALITA' E OBIETTIVI

Con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, è stato previsto con la misura 214 la corresponsione di un aiuto a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per il "mantenimento" o "l'introduzione" del metodo di Agricoltura Biologica da erogarsi annualmente per l'intera durata del periodo di impegno che non può essere inferiore a **cinque anni**.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi.

Per l'agricoltura biologica vengono riconosciuti i soli processi produttivi certificati ai sensi della vigente normativa e in particolare del Reg. 834/07 (ex Reg CEE 2092/91) e successive modificazioni e integrazioni. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

Con l'attivazione di un nuovo periodo quinquennale di impegno la Regione Abruzzo intende, quindi, consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale, attraverso:

- a) la diffusione dei metodi di produzione biologica;
- b) il sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs chimici, finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica e della biodiversità;
- c) la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

### 1.1 L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- a) **"introduzione"**: per aziende al primo quinquennio di adesione alla misura riservata dal P.S.R. all'agricoltura biologica;
- b) **"mantenimento"**: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

### 1.2 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi all'Azione 2 "Agricoltura biologica" (Introduzione e Mantenimento) non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 e dall'art. 69.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

---

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o associati, che operano su terreni di proprietà, in affitto o usufrutto, con regolare titolo per l'intero periodo di impegno.

## 3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- a) gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- b) gli agricoltori che hanno impegni in corso relativamente ai bandi avviati nel 2008 per le azioni 1 e 2 della misura 214 del PSR 2007/2013. Inoltre sono escluse dai benefici previsti dal presente bando le superfici assoggettate ad impegni agroambientali ventennali con (ex Regolamento (CEE) 2078/92;
- c) le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente.

#### 4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia **gli impegni agroambientali**, descritti nel successivo punto 6, **che i richiedenti si assumono volontariamente per cinque anni** aderendo alla misura. Gli impegni previsti dalla presente azione sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

L'Azione "Produzione Biologica" può essere adottata su tutte le superfici agricole ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

#### 5. DEFINIZIONI

- a) **Azienda:** L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.
- b) **Imprenditore agricolo:** Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
- c) **Superficie agricola ammissibile a premio:** Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente coltivata con il metodo dell'Agricoltura Biologica e limitatamente alle colture previste, al netto delle tare.
- d) **Unità Bestiame (UB):** Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, è l'unità di misura da utilizzare per calcolare il numero di bestiame allevato con il metodo biologico attraverso indici di conversione previsti dall'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere per le specie riportate nella tabella seguente:

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UB/capo</b>
<i>Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi</i>	1,00
<i>Bovini da 6 mesi a 2 anni</i>	0,60
<i>Bovini di meno di 6 mesi</i>	0,40
<i>Ovini</i>	0,15
<i>Caprini</i>	0,15
<i>Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg</i>	0,50
<i>Altri suini</i>	0,30
<i>Galline ovaiole</i>	0,014
<i>Altro pollame</i>	0,003

e) **Condizionalità:** Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- 1) dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);
- 2) delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

Disciplinati, per il 2010, dal D.M. 30125/2009 e dal successivo recepimento regionale che altresì, istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

f) **Fascicolo aziendale:** Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate,

verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità d'integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

**g) Soggetti autorizzati:** CAA e altri soggetti, cui la Regione ha reso disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## 6. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

---

**I richiedenti per accedere all'aiuto devono dimostrare di:**

a) Possedere e destinare una superficie minima all'impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, di 2 ettari di SAU, ridotta a 1 ettaro di SAU, nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea specializzata;

b) essere iscritti all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali per gli imprenditori singoli.

Per gli imprenditori, sia singoli che associati, che non posseggono i requisiti di cui al precedente capoverso, occorre dimostrare di aver assunto, per l'effettuazione dei lavori, manodopera agricola e/o aver perfezionato regolari prestazioni di servizio con contoterzisti.

c) possedere partita IVA con codice di attività agricolo, ancorché non prevalente;

d) essere iscritti alla CCIAA di competenza.

Qualora il beneficio concesso sia superiore a € 10.000,00, l'Organismo Pagatore, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.3

Le superfici considerate eleggibili dei terreni di cui alla lettera a) sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

Il possesso/detenzione dei terreni nelle forme di cui alla lettera a), deve sussistere fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e di norma, la durata residua, deve coprire l'intero periodo vincolativo. Inoltre, in relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentito il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso a suo favore degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale debitamente protocollata fin dalla data di presentazione della domanda.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, devono essere presenti nel fascicolo aziendale debitamente protocollati fin dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di contratti di affitto in corso al momento della presentazione della domanda ma con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, il richiedente è tenuto a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità) e per tutto il periodo vincolativo residuo, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

In tale caso, tenuto conto che il nuovo contratto deve essere registrato, a termini di legge, entro 30 giorni, lo stesso deve essere protocollato nel fascicolo aziendale entro 15 giorni dalla data di registrazione.

La registrazione cumulativa dei contratti di affitto di cui all'art. 17, comma 3 bis del DPR n. 131/1986, è ammissibile soltanto se precedente la presentazione della domanda di aiuto (non è pertanto consentita la registrazione cumulativa dei contratti di affitto nel corso del periodo di impegno).

Anche la copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) c) e d) del presente paragrafo deve essere protocollata e inserita nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita dichiarazione di conoscenza.

d) Qualora l'impegno riguardi anche l'allevamento animale, le aziende devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- 1) disporre di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al Reg. (CE) 834/07 art.14 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) detenere superfici che determinano un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera non inferiore a 0,8;
- 3) detenere una superficie minima foraggiera non inferiore a 5 ettari, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna;
- 4) detenere un allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dal D.M. 18354 del 27-11-2009 art. 4 comma 10 -( publ. 8-2-10, n.31);

## 7. IMPEGNI

---

Il richiedente è tenuto a:

- a) Rispettare per tutto il periodo d'impegno e su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) Adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg CE n. 834/07-( ex CE 2092/91) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di più corpi aziendali separati e distanti tra loro almeno cinquecento metri lineari, l'impegno potrà essere assunto per un solo corpo a condizione che vengano tenute contabilità e magazzino separati;
- c) Notificare, (per coloro che non l'hanno ancora fatto), su apposita modulistica, all'Ufficio competente dell'istruttoria e ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, entro il termine di presentazione della domanda, le superfici coltivate col metodo biologico;
- d) Aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica;
- e) Rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg CE n. 834/07 -(ex Reg CE 2092/91) e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Presentare, per il primo anno, entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, all'Ufficio competente dell'istruttoria, l'attestato di idoneità (accettazione, ammissione) al sistema di controllo, rilasciato dall'Organismo di Controllo per la erogazione del premio;
- g) Presentare entro il 31 marzo di ogni anno (dal 2° al 5°) all'Ufficio competente dell'istruttoria una attestazione di conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo;
- h) Per le aziende che adottano per la prima volta il metodo di produzione biologico sono tenute ad effettuare le analisi ordinarie di terreno, prelevando campioni per zone omogenee di terreno, presso l'ARSSA, o laboratori regolarmente autorizzati, entro 18 mesi dall'inizio del periodo d'impegno.
- i) Rispettare il Disciplina di Produzione Integrata (DPI) regionale in vigore, relativamente:
  - 1) al metodo del **bilancio idrico semplificato**, così come indicato nel PSR, per l'Azione 1 della presente misura. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo agire per

ridurre la lisciviazione dei nutrienti e delle problematiche fitosanitarie, nonché contribuire anche a migliorare la qualità dei prodotti.

- 2) al **controllo e taratura** da parte dei centri autorizzati dall'ARSSA le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Tale controllo dovrà essere eseguito entro il primo triennio dell'impegno per le attrezzature aziendali e entro il primo biennio per quelle dei contoterzisti, a seguire, gli stessi controlli vanno ripetuti con la stessa periodicità.
- 3) alla **gestione del suolo** e dei vincoli in essi stabiliti in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati nello stesso DPI in vigore e al quale si rimanda;

Si specifica inoltre che per le domande presentate da società di capitali o cooperative è necessario che :

- a) il richiedente sia legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- b) dagli atti camerali risulti che la società titolare della domanda di aiuto sia attiva e non sia stata assoggettata a procedure concorsuali, alla data di sottoscrizione della stessa.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento CE 1975/2006, gli impegni assunti dal richiedente devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

L'acquisizione durante il periodo d'impegno di nuove superfici coltivabili, comporta per l'azienda, l'obbligo di estendere, anche ad esse la coltivazione con il metodo da agricoltura biologica, senza comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Gli impegni sopra riportati saranno oggetto di apposite dichiarazioni accluse al modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) che saranno necessariamente sottoscritte dal richiedente ai fini dell'ottenimento del premio.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

## **8. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati per i cinque anni di calendario successivi.

## **9. CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

## **10. CLAUSOLA DI REVISIONE**

I pagamenti agroambientali previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora gli Enti autorizzati apportino modifiche degli impegni obbligatori di cui al precedente art.6, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno agro ambientale cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

## 11. CAMBIO BENEFICIARIO

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'Ufficio incaricato dell'Istruttoria dalla Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

## 12. AREA DI INTERVENTO

L'azione " Produzione Biologica" opera su tutte le superfici agricole ricadenti nel territorio regionale.

## 13. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Localizzazione degli interventi	PUNTI
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	8
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone (ZPS) e in (SIC)	7
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs 152/2006 –art. 94 comma 6	5
prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di presentazione della domanda	5
Altre aree	0
Imprenditore agricolo che non ha interrotto l'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l'ex Reg. CE 2978/92 e/o con il Reg CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore	2
Imprenditore agricolo che ha interrotto l'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l'ex Reg. CE 2978/92 e/o con il Reg CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore	0
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni.	5
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 anni.	4
Altri imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni	3
Imprenditori agricoli di età superiore a 40 anni	2

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni)

Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l'età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società e per gli Enti pubblici, fa fede l'età dell'amministratore.

## 14. ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE

I pagamenti vengono erogati annualmente, e sono rivolti a compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale e alla condizione di adesione all'Azione (introduzione o il mantenimento degli impegni specifici:

### 14.1 Introduzione Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno in €)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
--	------------	---	-------	--------------	---

		<b>annuali</b>			
180,00	120,00	500,00	600,00	700,00	700,00

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi dei Reg. CE e n. 834/07 ( ex 2092/91) e successive modificazioni, per l'impegno "Produzione biologica – introduzione", è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- a) per il settore zootecnico da latte: € 380,00 per ettaro.
- b) per il settore zootecnico da carne: € 330,00 per ettaro.

#### 14.2 Mantenimento Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno in €)

<b>Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)</b>	<b>Foraggere</b>	<b>Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali</b>	<b>Olivo</b>	<b>Vite da vino</b>	<b>Fruttiferi e altre colture arboree agricole</b>
150,00	100,00	400,00	500,00	600,00	600,00

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. CE n. 834/07 ( ex 2092/91) e successive modificazioni dalla data sua applicazione, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- a) per il settore zootecnico da latte: € 350,00 per ettaro.
- b) per il settore zootecnico da carne: € 300,00 per ettaro.

I premi relativi alla produzione zootecnica biologica, sia di introduzione che di mantenimento, non sono cumulabili con i premi previsti per le colture foraggere.

**I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora, fino ad allora percepiranno il 50% del premio intero.**

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base di appositi elenchi regionali.

### 15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

**Per l'anno 2010 è possibile presentare solo domande di aiuto.** Per i successivi anni di impegno dovranno essere presentate domande di pagamento.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, può presentare una sola domanda di aiuto.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

### 16. QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente avviso e fino al 15 maggio 2010, (salvo proroga concessa da AGEA), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale

aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il “fascicolo unico aziendale” presso i CAA e gli altri soggetti autorizzati,(DGR 758/08) prima della presentazione della domanda.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Alle domande rilasciate nel portale SIAN oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

## 17. A CHI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande sono presentate, all'AGEA, su delega scritta del titolare dell'azienda, direttamente dai CAA o da altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale SIAN per la compilazione delle stesse.

**Prima della presentazione della domanda i richiedenti, attraverso i CAA, o altri soggetti eventualmente autorizzati dalla Regione, devono provvedere ad aggiornare, se del caso, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria che verrà inserita nel fascicolo.**

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente **sono conservate presso i CAA o gli altri soggetti autorizzati alla presentazione della domanda.**

In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN al fine di rilevare eventuali anomalie.

I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

Una volta rilasciata a portale, la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal titolare e conservata dallo stesso soggetto che ha effettuato il rilascio nel portale SIAN unitamente a copia di un documento d'identità del sottoscrittore. Tale soggetto deve altresì accertare che la domanda stampata sia completa in ogni sua parte ed in particolare:

- a) accertare l'avvenuta notifica, per le aziende ancora sprovviste dell'attestato di idoneità, su apposita modulistica, all'Ufficio competente dell'istruttoria e a uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di Controllo e certificazione, entro il termine di presentazione della domanda, per le superfici coltivate con il metodo biologico;
- b) sottoscrivere l'attestazione riportata nella domanda in ordine ai seguenti elementi:
  - 1 - che il richiedente si è presentato presso il proprio ufficio ed è stato identificato;
  - 2 - che la richiesta di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
  - 3 - che il richiedente ha sottoscritto la domanda;
  - 4 - che gli allegati sono stati archiviati presso il proprio Ufficio.

## 18. INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA

La domanda deve essere integrata:

a) - per il primo anno e per le aziende non ancora inserite nell'elenco Regionale degli Operatori Biologici, entro 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a presentare all'Ufficio competente dell'istruttoria, l'attestato di idoneità (accettazione, ammissione) al sistema di controllo, rilasciato dall'Organismo di Controllo prescelto;

b) - dal 2° al 5° anno, entro il 31 marzo di ogni anno, il richiedente è tenuto a presentare all'Ufficio incaricato dell'istruttoria, l'Attestazione di Conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo prescelto,

## 19. ERRORI SANABILI O PALESI

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali da parte del l'Ufficio competente dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006, possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22 del Reg (CE) 796/2004.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Ufficio Istruttore sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:

a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:

- 1) campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
- 2) codice statistico o bancario errato;

b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):

- 1) errori aritmetici;
- 2) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);
- 3) discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
- 4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma o di copia del documento di identità del richiedente ecc.)

## **20. DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

## **21. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO**

Per il 2010, primo anno di impegno, può essere presentata la sola domanda di aiuto. Per gli anni successivi sarà presentata la domanda di pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, sarà effettuata dall'Ufficio incaricato dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, il cui provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio, nonché la declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
- e) notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio e dell'inammissibilità con relativa motivazione;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali e relative determinazioni.
- g) Comunicazione al competente Servizio della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, per la formulazione della graduatoria unica regionale, l'elenco degli ammessi con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo e l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

**La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.**

Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 17 lett. b), del soggetto che effettua il rilascio nel portale SIAN.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAN. Le domande oggetto di

correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a portale SIAN a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione secondo quanto stabilito al punto 17 lett. b),.

#### Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) in domanda di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA e dagli altri soggetti autorizzati. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- 1) controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione precedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- 2) controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, età e qualifica del richiedente, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto un apposito verbale, corredato di una check-list, che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. A tali fini è possibile utilizzare la check-list presente nella procedura istruttoria a portale SIAN che deve essere opportunamente implementata in relazione agli elementi dichiarati nella "sezione regionale" della domanda.

#### Fase d) - notifica ai beneficiari delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità

Le risultanze dell'istruttoria relative alle domande presentate vengono comunicate ai singoli richiedenti.

Per quelle ammesse con il relativo punteggio, vengono comunicate tramite il sito della Regione Abruzzo e il BURA.

Per quelle non ammesse con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere con lettera raccomandata.

#### Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, il quale, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

#### Fase e) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso il dirigente del servizio regionale competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predisporre la graduatoria delle domande ammissibili indicando quelle finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti. Per le domande non ammissibili è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio Regionale e pubblicate nel sito web Ufficiale della Regione Abruzzo che vale come comunicazione agli interessati.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

#### Fase g) – elenchi di liquidazione

Sul 100% delle domande finanziate, l'Ufficio competente dell'istruttoria, effettua i controlli amministrativi propedeutici al pagamento dell'anticipo del 75% del premio mediante:

- 1) verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione;
- 2) verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIAN;
- 3) correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 25% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Al termine di ogn'una di queste fasi dell'istruttoria e previa revisione e validazione, il Dirigente del Servizio competente dell'istruttoria, trasmette alla Direzione Regionale delle Politiche Agricole gli elenchi dei beneficiari da trasmettere all'AGEA per la liquidazione.

## **22. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO**

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

## **23. RISORSE DISPONIBILI**

---

Le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso derivano dalle somme previste per la misura 214 ( tab.21) della programmazione 2007-2013 e non utilizzate, dai bandi attivati nel 2008 e di quelle impegnate come spese transitorie per la liquidazione delle domande di pagamento vecchie programmazioni ( PSR 2000-2006 e Reg 2078/81).

## **24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio incaricato dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale (DGR n.150 del 8-03-2010). Il procedimento si considera avviato con il "rilascio" informatico della domanda.

Il Dirigente del Servizio competente, con atto di organizzazione, nomina il responsabile del procedimento e fissa la data di inizio e la durata delle fasi del procedimento istruttorio, che comunque complessivamente non può superare 100 giorni dalla data di scadenza delle domande, fatte salve ovviamente i casi di forza maggiore che possono determinare lo slittamento del termine di durata delle singole fasi non imputabili agli uffici istruttori.

## **25. DISPOSIZIONI FINALI**

---

Per quanto concerne controlli, sanzioni e per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013, Asse II - misura 214 della Regione Abruzzo, nonché ai Regolamenti Comunitari interessati e Norme Nazionali e Regionali di riferimento consultabili sul sito ([www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)).